



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2014  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0147 (NLE)**

---

**9963/14  
ADD 1**

**AELE 38  
N 12  
UD 146**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 276 final - Allegato
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 276 final - Allegato.

---

All.: COM(2014) 276 final - Allegato

Bruxelles, 15.5.2014  
COM(2014) 276 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 per quanto riguarda la sostituzione del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

## ALLEGATO

### Progetto di

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-NORVEGIA N. [...]

del [...]

#### **che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973<sup>1</sup> ("l'accordo"), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa<sup>2</sup> ("il protocollo n. 3"),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), l'Islanda, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona<sup>3</sup>.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>4</sup> ("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'Unione europea e la Norvegia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'Unione europea e la Norvegia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Norvegia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.

---

<sup>1</sup> GUL 171 del 27.6.1973, pag. 2.

<sup>2</sup> GUL 117 del 2.5.2006, pag. 2.

<sup>3</sup> Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

<sup>4</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

- (6) Per mezzo della convenzione i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione sono stati inseriti nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo.
- (8) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal [1° settembre 2014].

Fatto a

*Per il Comitato misto  
Il presidente*

*ALLEGATO*

### **Protocollo n. 3**

**relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

#### *Articolo 1*

##### **Norme di origine applicabili**

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> ("la convenzione").

Tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

#### *Articolo 2*

##### **Composizione delle controversie**

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

#### *Articolo 3*

##### **Modifiche del protocollo**

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

#### *Articolo 4*

##### **Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Norvegia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Norvegia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

---

<sup>1</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Norvegia.

#### *Articolo 5*

### **Disposizioni transitorie - Cumulo**

1. In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, modificato dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto UE-Norvegia del 20 dicembre 2005<sup>2</sup>, continuano ad applicarsi tra l'Unione europea e la Norvegia fino all'entrata in vigore della convenzione per tutte le parti contraenti elencate agli articoli 3 e 4 di cui sopra.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

---

<sup>2</sup> GUL 117 del 2.5.2006, pag. 2.